



Rete
Consumatori
Italia



Roma, 3 maggio 2016

CV144@agcm.it
protocollo.agcm@pec.agcm.it

Ecc.ma
**AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**
Piazza G. verdi, 6/A
00198 - ROMA

***Osservazioni nella procedura di consultazione ex art. 37 bis Codice del Consumo.
CV144 "Allianz - clausola conciliazione paritetica".***

Assoutenti, Casa del Consumatore, Codici, associazioni di consumatori e utenti iscritte al CNCU e promotrici di Rete Consumatori Italia, con la presente intendono rendere note le proprie osservazioni in merito al procedimento avente ad oggetto la clausola contenuta nei moduli contrattuali predisposti da Allianz per la vendita di polizze assicurative per la responsabilità civile auto Bonus/Malus che risultano utilizzati dal professionista nel corso dell'anno 2015 sopra riportata. Per l'effetto, si comunica che tale clausola appare limitativa delle potenzialità di scelta del consumatore e, perciò, non si può far altro che esprimere in giudizio assolutamente negativo in merito.

In particolare, va chiarito che da un punto di vista generale, sono lodevoli le iniziative volte a dirimere le controversie e ridurre il contenzioso, ma tuttavia non si può condividere l'applicazione che Allianz S.p.a. ha fatto di tale protocollo, il quale si traduce in una procedura inutilmente vessatoria e limitativa dei diritti dei consumatori danneggiati sotto molteplici aspetti.

In primo luogo, infatti, la clausola sanziona il conferimento di incarico professionale ad un difensore e/o patrocinatore stragiudiziale, ponendosi così in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione e con l'art. 33 n. 2 lettere b) e t) del D.Lgs. 206 del 2005.

Al contempo tale clausola induce il consumatore, pena una gravosa sanzione (e quindi, in sostanza, "obbliga"), a ricorrere alla procedura di conciliazione paritetica violando quindi nuovamente l'art. 33. n. 2 lettera b), per il quale "*si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista (...)*".

Lo spirito della procedura non era certo quello di costituire, di fatto, un'obbligatoria devoluzione di controversie ad arbitri: come per la mediazione, sosteniamo che le ADR debbano far parte di un bagaglio culturale dei consumatori quando tale scelta sia libera e consapevole e non condizionata da clausole vessatorie.

A ciò si aggiunga, peraltro, che l'importo della penale è manifestamente spropositato rispetto al preteso beneficio che ricadrebbe sull'assicurato: stimando un costo medio del premio Rc Auto in €470,00, lo sconto del 3,5% "promesso" quale contropartita alla perdita dei diritti del consumatore, si traduce in meno di € 17. E' evidente quindi la criticità di una simile clausola in relazione all'art. 33 n. 2 lettera f) che impone *"al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo"*.

Peraltro, oltre la clausola citata ed oggetto del procedimento, sembrerebbe essere vessatoria, per i medesimi motivi sopra richiamati, un'altra clausola che risulta utilizzata dalla medesima compagnia assicurativa e che recita: *"Inoltre, se l'assicurato/danneggiato si impegna a far riparare il veicolo presso un riparatore diverso da quello convenzionato con la compagnia viene sanzionato con una penale di 80,00 euro, per mancato rispetto della clausola di risarcimento in forma specifica"*.

Per ultimo appare importante ricordare la ratio della normativa ADR che mette in luce l'illegittimità della clausola contrattuale in esame:

"Il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sono diritti fondamentali previsti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Pertanto, l'obiettivo delle procedure ADR non dovrebbe essere né quello di sostituire le procedure giudiziali né quello di privare i consumatori o i professionisti del diritto di rivolgersi agli organi giurisdizionali." (45° considerando della DIRETTIVA 2013/11/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE)

Voglia pertanto l'Autorità in indirizzo procedere all'accertamento della vessatorietà della clausola di cui in oggetto, ordinando nel caso la pubblicazione del provvedimento.

FIRMATO
i legali responsabili

Furio Truzzi – Giovanni Ferrari – Ivano Giacomelli